



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'Urbanistica, Enti locali,
Personale, Lavori pubblici e viabilità**

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

Tel. 0461493202- Fax 0461493203

e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

legal-mail: ass.urbentilocali@pec.provincia.tn.it

Trento, - 4 OTT. 2013

Prot. n. 538560/2013/A. 1-2011-76

Egredi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

e p.c. Spettabile
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Spettabili
Comunità di Valle
LORO SEDI

Spettabile
Regione Trentino Alto Adige
Piazza Dante, 15
38100 TRENTO

Spettabile
U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per
l'Assistenza
Via Sighele, 7
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trento
Piazza S.M. Maggiore, 23
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine degli Architetti della Provincia di
Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Via G.B. Trener, 8
38121 TRENTO

Spettabile
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Trento
Via Malvasia, 77
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Geometri della Provincia di
Trento
Via Brennero, 52
38122 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
Galleria Tirrena, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Associazione degli Industriali della Provincia
di Trento
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Associazione Artigiani e Piccole imprese della
provincia di Trento
Via Brennero, 182
38100 TRENTO

Spettabile
Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spettabile
Unione Commercio, Turismo e Attività di
Servizio
Via Solteri, 78
38122 TRENTO

Spettabile
Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38122 TRENTO

Spettabile
Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38100 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38100 TRENTO

Spettabile
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e
di miglioramento fondiario
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Oggetto: Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.187 del 12 luglio 2013 in materia di lavori pubblici.

Con sentenza n. 187 del 12 luglio 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 18 luglio 2013), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30 comma 3bis della legge provinciale n. 26/1993, come introdotto dall'articolo 16, comma 1 lettera a) della L.P. 18/2012 e successivamente modificato dall'art. 68 comma 1 lettera a) della L.P. n. 25/2012 (Finanziaria 2013), che attribuiva alla Giunta Provinciale la competenza all'adozione degli schemi-tipo di bandi e di lettere di invito a presentare offerte sulla base degli schemi tipo approvati dall'AVCP, per contrasto con l'articolo 64 comma 4bis del D.Lgs. 163/2006, che attribuisce all'AVCP l'approvazione degli schemi di bando – tipo.

Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3 della L.P. 18/2012, che, in via transitoria fino all'adozione degli schemi

tipo da parte della Giunta Provinciale, faceva salvi gli schemi-tipo definiti dal regolamento di attuazione della L.P. 26/93 (allegati M e P).

La Consulta ha statuito che, alla luce della natura del bando tipo, ...”Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza», nei termini precisati di derivazione comunitaria (*ex plurimis*, le già richiamate sentenze n. 328 e n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa prospettiva, il richiamato rapporto tra le funzioni dell’Autorità di vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta provinciale: il legislatore provinciale risulta pertanto – alla luce della sopra menzionata giurisprudenza di questa Corte – privo del titolo competenziale ad intervenire in subiecta materia”.

Ne deriva che anche nell’ordinamento provinciale debbano trovare applicazione gli schemi-tipo previsti dall’art. 64 comma 4bis del D.Lgs. 163/2006, fermo restando la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di motivare espressamente in ordine alle deroghe a tale bando tipo nel provvedimento a contrarre.

Si deve considerare che la sentenza della Corte Costituzionale, pur avendo caducato espressamente le sole disposizioni introdotte dalle leggi provinciali n. 18/2012 e n. 25/2012, come sopra richiamate, ha, incidentalmente, riflessi su ulteriori disposizioni vigenti nell’ordinamento provinciale in materia di lavori pubblici.

Si richiamano in particolare l’articolo 30 comma 4 della legge provinciale n. 26/93, secondo il quale “*Gli atti conformi agli schemi tipo approvati ai sensi del comma 3bis non sono soggetti ad approvazione*” e l’articolo 47 comma 2 del relativo regolamento di attuazione, che dispone: “*Le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito e dei moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale e di partecipazione previsti dal bando di gara e dall’invito a presentare offerta, di cui all’allegato M che sono pubblicati sul sito internet della Provincia*”.

In primo luogo, si ritiene che la disposizione recata dall’art. 30 comma 4 della legge provinciale n. 26/93 vada disapplicata limitatamente alla parte in cui fa riferimento agli schemi tipo approvati ai sensi del cassato comma 3bis dell’art. 30 della medesima legge, con la conseguenza che, nelle more dell’adozione dei bandi-tipo da parte dell’AVCP, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere all’approvazione del bando di gara e di lettera di invito con le modalità recate dai rispettivi ordinamenti.

Si dispone, in via transitoria fino all’adozione degli schemi tipo da parte dell’AVCP, che il dirigente del servizio competente per materia proceda all’approvazione del bando di gara o della lettera di invito contestualmente all’approvazione del provvedimento a contrarre di cui all’articolo 43 del Regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici.

Al fine di assicurare la continuità e l’omogeneità dell’azione amministrativa, si dispone che il dirigente dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti adottati, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, gli schemi di bando e di lettere di invito, ai quali le strutture organizzative della Provincia, le Agenzie e gli

enti strumentali dovranno fare riferimento ai fini dell'approvazione del singolo bando di gara o di lettera di invito, così come integrati dagli elementi caratterizzanti lo specifico appalto.

Nel medesimo provvedimento verrà dato mandato alla struttura competente all'espletamento delle procedure di gara di adottare il bando di gara o la lettera di invito, apportando le modificazioni o integrazioni dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta.

Per le medesime finalità di perseguimento dell'omogeneità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, si dispone che gli enti che intendono avvalersi del servizio di "funzione di stazione appaltante" dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ai sensi dell'art. 39bis della L.P. 3/2006, procedano all'approvazione del bando di gara o della lettera di invito con le medesime modalità sopra indicate per le strutture organizzative della Provincia, per le Agenzie e per gli enti strumentali.

Si informa infine che successivamente all'adozione da parte dell'AVCP dei bandi tipo di cui all'art. 64 comma 4bis del D.Lgs. 163/2006, la Provincia provvederà a concordare con l'Autorità appositi schemi tipo conformi alle specificità della normativa vigente in materia di lavori pubblici nell'ordinamento provinciale, al fine di rendere pienamente applicabile il disposto dell'art. 30 comma 4 della L.P. 26/93.

Con l'occasione ed in considerazione della grave situazione di crisi economica in cui versano le aziende a livello locale e nazionale, appare opportuno optare avvalersi in via ordinaria della facoltà prevista dall'art.42 della l.p. 26/1993 di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

Si dispone che tale previsione venga adottata a partire dai nuovi provvedimenti a contrarre e quindi venga inserita nei schemi di bando e di lettere di invito che saranno adottati da APAC, ai quali le strutture organizzative della Provincia, le Agenzie e gli enti strumentali dovranno fare riferimento ai fini dell'approvazione del singolo bando di gara o di lettera di invito, fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di determinarsi diversamente nei casi particolari. Conseguentemente, va modificato anche il Capitolato speciale di appalto indicando che la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità dell'art. 139 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della PAT <http://www.appalti.provincia.tn.it/> . Sul medesimo sito saranno pubblicati anche gli schemi di bando di gara e di lettere di invito adottati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, da utilizzare in via transitoria per l'approvazione dei bandi di gara e delle lettere di invito relativi alle singole procedure di gara.

Cordiali saluti.

- Mauro Gilmozzi -

